

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48

del 3.3.2005

O G G E T T O

Consiglio di Stato – Studio Cinque Outdoor srl c/ Comune di Molfetta. Ricorso in appello cautelare per l'annullamento e/o la riforma dell'ordinanza n.952/04, resa dalla III Sez. del TAR Puglia – Bari, che respinge l'istanza di sospensiva avanzata dalla società.

L'anno duemilacinque, il giorno tre del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Suppl., dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata l'8.3.2005

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con proprio provvedimento deliberativo n. 262 del 10.06.2004 la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Pietro di Benedetto per la rappresentanza nel giudizio amministrativo promosso con ricorso n.1179/2004 dinanzi alla III Sez. del TAR Puglia – Bari - dalla Studio Cinque Outdoor S.R.L. (Agenzia Pubblicitaria operante nel territorio del Comune di Molfetta per l'installazione di cartelloni pubblicitari e poster), in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Giuseppe Strippoli;
- il ricorso de quo, proposto contro il Comune di Molfetta, era inteso ad ottenere l'annullamento, previa emanazione di misura cautelare interinale idonea ad assicurare gli effetti della decisione, ex art.3 L.205/00, della diffida prot. n.13134 del 19.03.2004, emessa dal Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali del Comune di Molfetta, Dott. Giuseppe Lopopolo, con la quale la ricorrente è stata diffidata a rimuovere, a proprie spese, n. 8 cartelli pubblicitari monofacciali (poster), installati sul territorio di Molfetta”, nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Molfetta di adottare senza indugio il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, come previsto dall'art.3 D. Lgs. N.507/93, e per il risarcimento dei danni rinvenienti alla società ricorrente a seguito del provvedimento di rimozione degli impianti pubblicitari, da quantificarsi in corso di causa e/o secondo l'apprezzamento del Giudice adito, anche in via equitativa;
- la III Sez. del TAR adito, con ordinanza n.952/2004, non ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 21, settimo comma della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall'art. 3 della legge 205 del 2000, ha respinto la domanda incidentale posta;
- Visto il ricorso in appello cautelare proposto dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale (notificato al Ns. domicilio legale in data 28.01.2005, giusta nota prot. n. 5037 del 3.2.2005 a firma dell'Avv. di Benedetto), dalla Studio Cinque Outdoor per l'annullamento e/o la riforma della indicata ordinanza n.952/04;
- Ritenuto che l'azione posta in essere dalla Studio Cinque Outdoor S.R.L., come legalmente rappresentata, risulta destituita di ogni e qual si voglia fondamento sia in fatto che in diritto, per cui si appalesa necessaria la resistenza dinanzi al Consiglio di Stato, al fine di vedere convalidate le ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di confermare l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Pietro di Benedetto da Margherita di Savoia (resosi disponibile), legale della Gestor in contenziosi analoghi e quindi esperto della materia, senza oneri afferenti competenze legali;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari

Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico, senza oneri afferenti spese legali, all'Avv. Pietro di Benedetto con studio in Margherita di Savoia, alla Via Africa Orientale n. 18, per la rappresentanza nel giudizio in appello, instaurato dinanzi al Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale dalla Studio Cinque Outdoor S.R.L., come legalmente rappresentata c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 5) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.